Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Procedimento amministrativo

Sommario:	Soccorso istruttorio – limiti di applicabilità nelle procedure comparative e di massa – distinzione tra i concetti di "regolarizzazione documentale" e di "integrazione documentale" – rilevanza della *lex specialis*.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 90/2021 del 23 febbraio 2021 (aff. n. 298/2019)
Massima:	N*ell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongano a quest'ultimo l'assolvimento di oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 796/2016).* È stato poi ribadito, in sostanza, che nelle gare pubbliche il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui esso confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; che il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla *lex specialis* (specie se si è in presenza di una clausola univoca). Nelle gare pubbliche, per definire il perimetro del "soccorso istruttorio", è necessario distinguere tra i concetti di "regolarizzazione documentale" e di "integrazione documentale": la linea di demarcazione discende *naturaliter* dalle qualificazioni stabilite *ex ante* nel bando. L'integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo *vulnus* del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi (cfr. Cons. Stato, sez. IV n. 4100/2015). Qualora il bando preveda l'ipotesi di regolarizzazione, viene principalmente in rilievo il secondo principio, in base al quale una dichiarazione può ritenersi valida ed efficace se, e soltanto se, essa rispetti – oltre alla "formalità" estrinseche prescritte dall'ordinamento (essenzialmente dirette a rendere incontrovertibile la "paternità" di una determinata dichiarazione) – anche il canone dell'autosufficienza contenutistica rispetto al documento o all'atto sostitutito. In altri termini, una dichiarazione sostitutiva potrà tener luogo della certificazione o

	dell'atto pubblico, sempre producibili in via alternativa, solo quando essa sia in grado di veicolare tutti i dati contenuti nei documenti pubblici sostituiti e, soprattutto, quando essa risulti idonea, da sola, a soddisfare – esattamente al pari degli atti o dei certificati sostituiti – le medesime esigenze informative manifestate dalle amministrazioni richiedenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1210/2006).
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci